

ASSOCIAZIONE "ANGELO DE NARDIS DI PRATA"

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 25 febbraio 2023, presso la sede di Palazzo Nardis, in via san Marciano, 9, all'Aquila, alle ore 9, si sono riunite le seguenti persone:

- Carlo Ferdinando de Nardis, cittadino italiano, nato all'Aquila il 3 maggio 1993 e ivi residente in Via Fortebraccio, 83, avente codice fiscale DNRCLF93E03A345Z
- Alessandra Scoccia, cittadina italiana, nata a Milano il 23 maggio 1991, residente a Rotterdam (NL), in Mariniersweg 240, avente codice fiscale SCCLSN91E63F205S
- Davide Ardivino, cittadino italiano, nato all'Aquila il 24 luglio 1991 e ivi residente in via degli Orsini, 41, avente codice fiscale RDVDVD91L24A345U

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il dott. Carlo Ferdinando de Nardis, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la dott.ssa Alessandra Scoccia, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. È costituita tra i presenti, con durata illimitata, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Associazione "Angelo de Nardis di Prata", di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune dell'Aquila, in Palazzo Nardis, via San Marciano, 9.

L'Associazione opera, con particolare riguardo al territorio aquilano, in ogni ambito territoriale in cui possa perseguire i propri scopi.

Articolo 2. L'Associazione non ha fine di lucro. Persegue finalità civiche, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. Può esercitare, inoltre, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa.

L'Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale.

Articolo 3. I presenti stabiliscono che per il primo mandato il Consiglio direttivo sia composto da tre componenti, chiamandone a far parte le persone cui sono attribuite le seguenti cariche: Presidente: Carlo Ferdinando de Nardis; Vice Presidente: Davide Ardivino; Segretario: Alessandra Scoccia.

Articolo 4. Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I successivi esercizi decorreranno secondo l'anno civile.

Articolo 5. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Carlo Ferdinando de Nardis
Alessandra Scoccia

Davide Ardivino

L'Aquila, 25 febbraio 2023



ASSOCIAZIONE "ANGELO DE NARDIS DI PRATA"

STATUTO



Articolo 1. È costituita, con durata illimitata, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Associazione "Angelo de Nardis di Prata"", di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune dell'Aquila, in Palazzo Nardis, via San Marciano, 9.

L'Associazione opera, con particolare riguardo al territorio aquilano, in ogni ambito territoriale in cui possa perseguire i propri scopi.

Articolo 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore"

Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà "Associazione "Angelo de Nardis di Prata" ETS" oppure "Associazione "Angelo de Nardis di Prata" - ente del terzo settore" e tali denominazioni verranno utilizzate negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3. L'Associazione vuole perseguire la memoria di Angelo de Nardis di Prata, coltivandone l'eredità spirituale e facendo proprie le istanze civiche, culturali e sociali che ne hanno guidato la vita.

Persegue pertanto finalità civiche, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante l'impegno di volontari.

In particolare, opera:

- Nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Nella tutela, nella gestione, nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali, naturalistici e storici;
- Nella ricerca scientifica e artistica;
- Nello svolgimento di attività di educazione;
- Nelle attività di sostegno, con mezzi morali e materiali, ad iniziative culturali e sociali;
- in ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Può esercitare, inoltre, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa.

L'Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale.

Articolo 4. Il termine associati indica le persone e gli enti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 5. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio, che valuta il concorso che il richiedente può fornire al perseguimento degli scopi dell'Associazione. In esito favorevole all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6. Sono riconosciute tre categorie di associati: Soci ordinari; Soci fondatori; Soci benemeriti.

Articolo 7. Sono Soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione. L'adesione è intesa per l'anno corrente, rinnovabile indefinitamente.

Articolo 8. Sono ammissibili come Soci fondatori, su proposta di un componente del Consiglio direttivo e dietro voto unanime di tale Organo, gli associati che, per particolari motivi personali o ideali, dimostrino di perpetuare appieno l'eredità spirituale di Angelo de Nardis di Prata.

Articolo 9. Sono ammissibili come Soci benemeriti, su proposta di un componente del Consiglio direttivo e dietro voto unanime di tale Organo, gli associati che, con ampia partecipazione dei propri mezzi materiali o spirituali, abbiano significativamente sostenuto l'Associazione e le sue attività.

Articolo 10. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea, esercitando il proprio voto nelle deliberazioni;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, nonché di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali, facendone domanda al Consiglio direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rimborsabili.

Articolo 11. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; il dimissionario è comunque tenuto al versamento della quota associativa per l'anno corrente.
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- a) esclusione, su delibera del Consiglio direttivo, al sorgere di uno dei seguenti casi: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Articolo 13. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite posta elettronica o ordinaria almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la riunione mediante videoconferenza, con sistemi che garantiscano l'identificazione e la partecipazione degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 14. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 17. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da cinque membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I soci fondatori e i soci benemeriti hanno diritto a essere rappresentati nel Consiglio direttivo da uno o più Consiglieri eletti tra di essi: un quinto dei seggi è riservato ai Soci benemeriti; non meno di due quinti ai Soci fondatori.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle imprese, ovvero colui che è irretito da misura di sicurezza.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more del rinnovo del Consiglio direttivo, i membri uscenti rimangono nell'esercizio della carica.

Articolo 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri quarantotto ore prima della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni, salvo diverse previsioni dello Statuto, vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere l'eventuale quota associativa annuale per le diverse categorie di soci, determinandone l'ammontare;
- f) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina, inoltre, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e, in generale, si occupa della gestione documentaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Articolo 21. La carica di Consigliere si perde per dimissioni, da rassegnare in forma scritta al Consiglio Direttivo; revoca, da parte dell'Assemblea ordinaria; sopraggiunte cause di incompatibilità; perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, si procede a elezioni suppletive secondo le modalità di elezione ordinaria da parte della prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nelle more della surroga, il Consiglio direttivo opera con i Consiglieri rimasti in carica; ove sia mancato il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano d'età.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione

del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 22. Il Comitato scientifico è formato da illustri personalità, nominate dal Consiglio direttivo, anche tra i non associati. Ha carattere consultivo per le attività dell'Associazione. I componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Può organizzarsi autonomamente in commissioni per settori di interesse e attività dei componenti.

Il Comitato scientifico, anche per mezzo delle proprie commissioni, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Comitato scientifico e commissioni possono eleggere al loro interno un coordinatore. Si riuniscono su convocazione del Presidente o dei rispettivi coordinatori.

Articolo 23. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 24. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, oltre a ogni altra entrata ammessa dalle norme competenti in materia.

Articolo 25. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

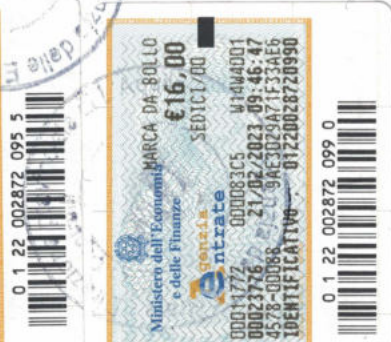
Articolo 26. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 27. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila

Registrato a L'Aquila il 27.02.2023 N. 19.2 Serie 3
Esatti € 200,00 (duecento/00)





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93116980660

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE "ANGELO DE NARDIS DI PRATA"

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN MARCIANO 9

C.A.P.

67100

COMUNE

L'AQUILA

PROV.

AQ

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DNRCLF93E03A345Z

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DE NARDIS CARLO-FERDINANDO

DATA 27/02/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT L'AQUILA